



## **GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE NORME DI ATTUAZIONE**

(Modificato dal Consiglio Federale con Delibera n. 64/2018 del 24/11/2018)

### **Art. 1 – Organizzazione territoriale**

In ogni Regione ove esistano almeno dieci Affiliati aventi diritto di voto è costituito un Comitato Regionale con il compito di organizzare e sviluppare lo sport del bridge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, di dare attuazione ai provvedimenti e alle disposizioni degli Organi Federali Centrali e di indirizzare e controllare l'attività dei Delegati Provinciali rientranti nella competenza territoriale di ciascuna Regione.

Nelle Regioni ove esistano meno di dieci affiliati aventi diritto di voto il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale.

Nella provincia di Trento e Bolzano vengono istituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.

Dettaglio delle strutture previste:

#### **Strutture Regionali**

- 1 – Comitati Regionali
- 2 – Delegati Regionali

#### **Strutture Provinciali**

- 1 – Comitati Provinciali
- 2 – Delegati Provinciali

### **Art. 2 – Revisore dei Conti Regionale**

Il Revisore dei Conti Regionale è nominato dal Consiglio Federale a mente dell'art. 33, secondo comma lettera h), dura in carica per l'intero quadriennio olimpico e non può essere revocato. Il Revisore dei Conti Regionale svolge le funzioni ed assume i compiti previsti dall'art. 37 dello Statuto Federale. Le risultanze dell'attività, comportanti rilievi a carico del Comitato Regionale, debbono immediatamente essere rese note al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il Revisore dei Conti Regionale avrà il compito di verificare che le operazioni effettuate dalla struttura periferica siano conformi ai Regolamenti federali, alle norme fiscali, al budget approvato e relazionerà periodicamente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti FIGB.

Il Consiglio Federale deciderà annualmente eventuali compensi e le modalità di erogazione.

### **Art. 3 – Attività e norme generali**

Le strutture periferiche svolgono le attività stabilite dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, secondo le linee guida deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

L'attività amministrativa è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB, dalle Norme di attuazione e documento di sintesi e dal Disciplinare TRIC.



## **GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE NORME DI ATTUAZIONE**

(Modificato dal Consiglio Federale con Delibera n. 64/2018 del 24/11/2018)

### **Art. 4 – Contributi e quote di iscrizione**

Il Consiglio Federale delibera annualmente la tipologia e l'ammontare dei contributi destinati alle strutture periferiche, stabilendo contestualmente i criteri di erogazione.

Approvato il Calendario agonistico - sportivo e le iniziative di formazione a livello nazionale e territoriale, il Consiglio Federale stabilisce le quote di iscrizione ai Campionati Regionali ed all'attività di formazione, aggiornamento ed esame arbitri ed insegnanti e, le modalità di versamento.

Tutte le decisioni annuali, quote, contributi e la modalità di erogazione sono indicati nel Documento di Sintesi annuale.

### **Art. 5 - Contributi da Enti Locali, territoriali, proventi diversi e sponsorizzazioni**

Le strutture periferiche hanno facoltà di ricevere nell'ambito della propria Regione, contributi da Enti locali e territoriali o proventi diversi meglio definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIGB ed inseriti nel budget predisposto. Eventuali contratti di sponsorizzazione, sono di competenza della sede centrale, a firma del Presidente Federale, con emissione di fattura da parte degli uffici federali. In questo caso il c/c bancario di riferimento dovrà essere quello della sede centrale e, la somma ricevuta dedotta l'IVA al 50%, sarà riconosciuta a favore della struttura periferica di riferimento.

### **Art. 6 – Tipologia delle spese**

Le spese sostenute dalle strutture periferiche sono di funzionamento e per attività sportiva e si riferiscono all'attività istituzionale e sportiva stabilita dal Consiglio Federale nei limiti degli stanziamenti deliberati annualmente.

I rimborsi spese documentati a piè di lista, secondo le previsioni specificate dal Disciplinare TRIC della FIGB, potranno essere ammessi se presentati con moduli federali, correttamente compilati e accompagnati dai giustificativi previsti firmati dal soggetto interessato con firma autografa o firma digitale legalmente riconosciuta.

Gli Arbitri e gli Insegnanti che collaboreranno direttamente con la struttura periferica alle attività sportive o di formazione e aggiornamento, dovranno essere convocati di volta in volta con apposita lettera di incarico nella quale sarà indicata la motivazione, la sede ed il compenso calcolato secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale. Il pagamento potrà avvenire a presentazione di autocertificazione compensi da attività sportive dilettantistiche con firma autografa o firma digitale legalmente riconosciuta, senza necessità di ulteriore autorizzazione, per le somme non assoggettate a ritenute. In tutti gli altri casi, gli uffici federali dovranno essere tempestivamente informati al fine di poter versare le ritenute entro i termini di legge.

Nell'ambito del supporto organizzativo fornito dagli Enti Affiliati del territorio, potranno essere riconosciuti contributi nei limiti fissati dal Consiglio Federale. La liquidazione da parte della struttura periferica dovrà essere preventivamente autorizzata.



## GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE NORME DI ATTUAZIONE

(Modificato dal Consiglio Federale con Delibera n. 64/2018 del 24/11/2018)

### **Art. 7 – Acquisto di beni inventariabili**

L'acquisto di beni inventariabili da parte della Struttura periferica dovrà avvenire previa autorizzazione da parte del Segretario Generale e a seguito di espressa richiesta motivata da parte della struttura stessa.

### **Art. 8 – Competenza delle Spese e Rendiconto**

Ai Presidenti dei Comitati Regionali, ai Delegati Regionali e ai Delegati delle Province Autonome di Trento e Bolzano è attribuita la figura di “delegato alla spesa”, con obbligo di rendiconto.

La struttura periferica avrà l'obbligo di presentare entro il 30 ottobre ovvero entro la data annualmente stabilita, il preventivo e la relazione sul programma di attività conformi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale. La relazione dovrà riportare l'elenco di massima degli Arbitri e/o degli Insegnanti o di altri soggetti di cui la struttura avrà necessità di avvalersi ed il budget dovrà recepire i compensi da erogare per tali prestazioni oltre ad altri eventuali incarichi nell'ambito dell'attività sportiva e investimenti per acquisto di beni materiali o immateriali.

Le strutture periferiche dovranno anticipare mensilmente a mezzo posta elettronica la prima nota di banca e cassa ed i giustificativi relativi. Tutti gli originali saranno trattenuti presso la sede della Struttura Periferica sino a comunicazione del Segretario Generale che ne autorizzerà la dematerializzazione.

I pagamenti dovranno rispettare i principi di tracciabilità dei flussi stabiliti dalla legge ed effettuati secondo le normative a mezzo bonifico o assegno bancario e tutte le spese giustificate da fattura, ricevuta o scontrino fiscale.

Il Rendiconto è annuale e dovrà recepire le entrate e le uscite da effettuarsi secondo le linee guida stabilite dal Consiglio Federale.

Le registrazioni contabili avverranno per competenza e saranno basate sui documenti presentati e sulle rilevazioni effettuate direttamente in base agli estratti conto o movimenti del periodo.

### **Art. 9 – Contratti**

Nell'ambito dell'organizzazione di attività sportive o di funzionamento delle strutture periferiche, è possibile sottoporre preventivamente al Consiglio Federale, contratti di collaborazione sportiva e/o amministrativo – gestionale. A seguito di approvazione, gli stessi saranno predisposti direttamente dalla sede centrale, firmati dal Presidente Federale e dal soggetto interessato e comunicati al Centro per l'Impiego.

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Le norme di attuazione e le eventuali variazioni entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.